

1.1 Accordo di integrazione

48. Cosa è l'accordo di integrazione?

Dal 10 marzo 2012, con l'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'accordo di integrazione, gli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno devono sottoscrivere un accordo con lo stato Italiano.

Con la sottoscrizione dell'accordo, il cittadino straniero si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del proprio permesso di soggiorno e lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti locali.

49. Chi deve sottoscrivere l'accordo?

L'accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

L'accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

50. Chi non deve sottoscrivere l'accordo?

- a) i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Tale condizione deve essere attestata mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
- b) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
- c) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico dell'immigrazione.

51. Dove si sottoscrive l'accordo?

Presso lo sportello unico per l'immigrazione della prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la questura in caso di ingresso per altri motivi.

L'accordo è sottoscritto contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Al momento della sottoscrizione, l'accordo viene redatto in duplice copia di cui una è consegnata allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.

52. Quanti sono i crediti iniziali attribuiti al cittadino straniero?

Con la firma dell'accordo, vengono assegnati 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza ad una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia che si tiene presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture. In questa occasione si riceveranno anche informazioni sulle "iniziative a sostegno del processo di integrazione" (come ad esempio corsi gratuiti di Italiano) attive nella provincia. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.

53. Quanti crediti devono essere raggiunti ed entro quanto tempo?

L'accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio:

- Corsi di italiano
- Formazione professionale
- Titoli di studio
- Corsi di formazione anche nel Paese di origine.
- Iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta di un medico di base.
- Stipula di un contratto di locazione o certificazione dell'accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo.
- Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, ecc. **Consulta la Tabella** per conoscere l'elenco completo delle attività che consentono l'acquisizione di crediti.

54. Si possono perdere i crediti ottenuti?

I crediti maturati si possono perdere nei seguenti casi:

- a) sentenze penali di condanna;
- b) applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;
- c) irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

Consulta la **Tabella** per conoscere l'elenco completo dei casi che possono portare alla perdita dei crediti.

55. Quando viene verificato l'accordo?

Un mese prima della scadenza dell'Accordo, lo Sportello Unico avvia la procedura di verifica e ne dà comunicazione al cittadino straniero. Entro 15 giorni dalla comunicazione occorre presentare, se non è ancora stato fatto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell'Italiano almeno al livello A2.

In mancanza della documentazione necessaria, il cittadino straniero può sostenere, gratuitamente, un test di verifica delle sue conoscenze della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. Il test viene organizzato a cura dello Sportello Unico.

56. Cosa si intende per conoscenza della lingua italiana al livello A2? Come può essere conseguita la certificazione?

Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto per adempiere l'accordo di integrazione corrisponde al livello A2 del [Quadro](#) comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. **A2 – Si tratta di un livello di conoscenza linguistico elementare che consente di** comunicare in attività che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni e di descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e dell'ambiente circostante.

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi:

- con una certificazione di conoscenza dell'Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri);
- con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);
- dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un'università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master universitario;
- frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un Centro territoriale permanente (CTP), al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore ad A2 del QCER.

In mancanza di certificazione della conoscenza dell'italiano, occorrerà sostenere un **test di conoscenza della lingua presso un CTP**.

57. Cosa sono i CTP?

I Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione e la Formazione in Età Adulta – CTP - sono istituzioni pubbliche, in cui operano insegnanti della scuola di Stato affiancati, secondo le esigenze, da figure di esperti e collaborazioni esterne, per offrire attività culturali, di istruzione e di formazione per adulti.

I corsi di Italiano dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) comprendono altresì elementi di educazione civica ovvero inerenti ai diritti e ai doveri del cittadino.

Possono iscriversi a un corso dei CTP tutti i cittadini stranieri che abbiano compiuto il 16° anno di età. Al termine del corso si può ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana.

I corsi organizzati dai CTP sono gratuiti.

58. Come viene verificato l'accordo di integrazione?

La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e con una delle seguenti decisioni:

- a) crediti superiori a 30 e conseguimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia: estinzione dell'accordo per adempimento. Se i crediti sono pari o superiori a quaranta sono riconosciuti premi per specifiche attività culturali e formative.
- b) crediti finali superiori a zero ma inferiori a 30 (ovvero non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia), è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. La verifica verrà effettuata un mese prima della scadenza dell'anno di proroga. Qualora non sia comunque adempiuto l'accordo, il Prefetto decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.
- c) crediti finali pari o inferiori a zero, è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale. Qualora lo straniero non sia espellibile, si tiene conto dell'inadempimento per l'adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.

Qualora lo Sportello Unico accerti la mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, procede alla decurtazione di quindici crediti. L'inadempimento all'obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

59. Quali sono i cittadini stranieri esclusi dalla verifica dell'accordo?

I cittadini stranieri che hanno firmato l'accordo di integrazione ma che al momento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

In ogni caso, l'efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, su richiesta del cittadino straniero, in presenza di gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia, motivi di lavoro, frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale, motivi di studio all'estero.